



SEDE AMMINISTRATIVA: VIA MAIELLA, 4 - 42100 REGGIO EMILIA
SEDE OPERATIVA: VIA GRAN SASSO D'ITALIA, 9 - 42100 REGGIO EMILIA
TELEFONO 0522 553074 - TELEFAX 0522 550424
e-mail: info@ortad.e.it - http: www.ortad.e.it

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESSE CCIAA N. 01446710350 - REA N. 184256
CAPITALE SOCIALE € 20.000 I.V. - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01446710350

Reggio Emilia, lì 18 Marzo 2009

Alle ditte in indirizzo

CIRCOLARE N. 08/2009

OGGETTO:

- 1) PREVENZIONE INCENDI, SUPERAMENTO NULLA OSTA PROVVISORIO
- 2) COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEL NOMINATIVO DEL RLS
- 3) ERRATA CORRIGE PER "CORSO PER RISCHI ELETTRICI"

1) SUPERAMENTO NULLA OSTA PROVVISORIO PER LA PREVENZIONE INCENDI

Il **D.M. 29/12/2005**: "Direttive per il superamento del regime del Nulla Osta Provvisorio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 12/01/1998 n. 37", pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01/02/2006 ed entrato in vigore il 01/06/2006 (120 gg dopo la pubblicazione), prevede che i titolari delle attività soggette al controllo e sorveglianza dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16/02/1982, preesistenti al 10/12/1984, quindi in possesso di Nulla Osta Provvisorio in corso di validità e per le quali non siano state già emanate specifiche norme di adeguamento finalizzate all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, possono esercitare l'attività fino al 01/06/2009.

Dopo tale data, l'esercizio delle attività di cui sopra è consentito solo se i titolari hanno ottenuto il C.P.I. oppure presentato la Dichiarazione di Inizio Attività, di cui all'art. 3 comma 5 del D.P.R. n.37/98 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Alla luce di quanto detto sopra, **entro il 01/06/2009** i titolari delle attività di cui al D.M. 16/02/1982, in possesso di N.O.P. in corso di validità, devono aver ottenuto il parere di conformità sul progetto presentato al comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio e aver presentato la domanda di sopralluogo per il rilascio del C.P.I.

Quindi, oltre il 01/06/2009, i N.O.P. rilasciati ai sensi dell'art. 2 della Legge n.818 del 7/12/1984, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati, entro il medesimo termine, abbiano ottenuto il C.P.I. ovvero abbiano provveduto alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività.

2) COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ALL'INAIL

In precedenti nostre circolari avevamo segnalato l'obbligo, previsto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/08, di comunicare annualmente il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'Inail.

L'Inail, attraverso una comunicazione pubblicata sul suo sito internet, aveva temporaneamente sospeso questo obbligo in attesa di definire le modalità operative.

Con la Circolare n. 11 del 12/03/2009 l'Inail chiarisce i termini e le modalità con cui la comunicazione andrà fatta istituendo una procedura online accessibile dal sito www.inail.it attraverso il Punto Cliente.

La procedura prevede la registrazione preventiva dell'utente, a seguito della quale verrà inviata una password all'indirizzo email dell'utente che potrà quindi accedere all'applicazione "Dichiarazione RLS" consentendogli di compilare le maschere relative ai dati anagrafici dell'azienda e del rappresentante dei lavoratori (nella circolare vengono riportati nel dettaglio tutti i passaggi informatici necessari).

E' importante ricordare che:

- in fase di prima applicazione (quindi per l'anno in corso) la comunicazione deve essere fatta entro il **16 Maggio 2009** (esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008);
- per gli anni successivi la scadenza è il **31 Marzo** di ciascun anno;
- le aziende che hanno già provveduto all'invio dovranno rifare la comunicazione seguendo questo iter;
- in via eccezionale in caso di non funzionamento della procedura online si potrà scaricare la modulistica dal sito dell'Inail ed inviare la scheda compilata al numero di fax 800 657 657.

3) ERRATA CORRIGE PER "CORSO PER RISCHI ELETTRICI"

Per un errore di battitura, nella nostra circolare n° 7/09 abbiamo riportato 12 ore come durata del corso di formazione per i moduli 1A e 2A previsti dalla norma CEI 11-17. In realtà, la durata minima prevista per questi moduli è complessivamente di **14 ore** (rispettivamente 10 e 4 ore, per 1A e 2A). Ci scusiamo per l'errore e, qui sotto, riportiamo integralmente il testo della comunicazione.

CORSO PER RISCHI ELETTRICI

Una delle novità del "testo unico" D.Lgs. 81/08 è l'esplicito obbligo (art. 80) del datore di lavoro di valutare anche i **rischi da apparecchiature ed impianti elettrici** e, di conseguenza, di adottare misure di prevenzione tecniche ed organizzative per ridurre al minimo questi rischi. Tra queste misure, oltre alle verifiche periodiche degli impianti, c'è la formazione soprattutto degli addetti per i quali il rischio elettrico è maggiore, solitamente i manutentori (in particolare gli elettricisti).

In particolare, gli obblighi di formazione sussistono per gli addetti impiegati nelle manutenzioni degli impianti ed apparecchiature elettriche, quando si operi sotto tensione. Si riporta, a tal proposito, l'articolo 82 del D.Lgs. 81/08:

E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica

secondo la migliore scienza ed esperienza, nonchè quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.

b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica

2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.

.....

Le procedure di buona tecnica sono definite dalle norme CEI 11-27 parte I e parte II che stabiliscono anche le modalità, gli argomenti e la durata dei corsi necessari per consentire al datore di lavoro il riconoscimento della idoneità del lavoratore rispetto alle mansioni di manutenzione elettrica che intende affidare.

Driade propone, attraverso suoi docenti qualificati, un percorso formativo per dare risposta al requisito legislativo in oggetto.

La normativa citata prevede diverse figure professionali con diversi livelli formativi. Riteniamo che il ruolo di "manutentore elettrico" come sopra definito debba essere ricondotto alla definizione riportata nelle CEI 11.27 del cosiddetto "PEI". Per tale figura la norma prevede un corso con contenuti ben definiti della durata di **14 ore** complessive, compreso il test finale. Il programma del corso segue, come detto, le indicazioni della norma CEI 11-27 (livello 1A e 2A):

- riferimenti legislativi in materia di sicurezza nei lavori elettrici
- presentazione delle norme CEI 11-27
- qualifica e competenze dei lavoratori secondo la qualifica riconosciuta
- elementi di sicurezza elettrica (sistemi elettrici, effetti dell'elettricità sul corpo umano,
- protezione contro i contatti diretti ed indiretti, isolamento, impianto di messa a terra, dispositivi di protezione individuale, cenni di pronto soccorso
- le procedure organizzative, lo scambio delle informazioni fra committente ed esecutore del lavoro, il foglio di lavoro nei casi più complessi, le modalità di messa in sicurezza dell'apparecchiatura
- nei lavori fuori tensione o in prossimità.
- illustrazione di esempi pratici e dibattito con i partecipanti
- test finale di valutazione dell'apprendimento .

Si sottolinea che il citato D.Lgs. 81/08 prevede che le aziende individuino (nei documenti di valutazione dei rischi) le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (es. rischio elettrico) che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Di conseguenza, l'individuazione di un ristretto e selezionato numero di addetti da formare secondo il programma sopra citato deve essere a nostro parere una delle immediate conseguenze della "nuova" valutazione dei rischi effettuata ai sensi del "testo unico".